

INTESA SUI BUONI PASTO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE IN SERVIZIO PRESSO AGID CON LA MODALITA' SEMPLIFICATA DEL LAVORO AGILE IN VIGORE NEL PERIODO EMERGENZIALE

(PERIODO CONSIDERATO: DA MARZO A DICEMBRE 2020)

In data 21 settembre 2021 l'ing. Francesco Paorici, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e la dr.ssa Oriana Zampaglione, responsabile dell'Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento e responsabile ad interim dell'Ufficio Organizzazione e gestione del personale, hanno incontrato in videoconferenza le Organizzazioni sindacali aventi titolo, convocate con nota prot. 16907 del 14 settembre 2021.

Premesso che

- il vigente CCNL del comparto Funzioni Centrali (art. 86) conferma le condizioni di attribuzione del buono pasto previste dalle previgenti discipline negoziali dei comparti di provenienza;
- le disposizioni contrattuali vigenti prevedono l'attribuzione del buono pasto per "la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa";
- l'attuale stato pandemico da Covid-19 ha determinato la proclamazione dello stato di emergenza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri dal 31 gennaio 2020, con successiva adozione di disposizioni speciali da parte del Governo che prevedono, fra l'altro, dal mese di marzo 2020, lo svolgimento della prestazione lavorativa con la modalità di lavoro agile semplificato, quale modalità ordinaria di erogazione della prestazione medesima;
- le disposizioni vigenti, adottate dal competente Ministro della Pubblica Amministrazione a partire dalla circolare del Ministro n. 2/2020, consentono alle pubbliche amministrazioni di erogare i buoni pasto in lavoro agile emergenziale, specificando che "il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali";
- il Dipartimento della Funzione Pubblica nei propri pareri in materia ha precisato che "il riconoscimento dei buoni pasto, in assenza di specifiche previsioni ostative rinvenibili nella disciplina normativa e contrattuale vigente, rappresenta una decisione rimessa esclusivamente alle autonome scelte organizzative e gestionali di ciascuna amministrazione ed alle conseguenti misure intraprese per garantirne l'osservanza";
- numerose amministrazioni pubbliche di vari comparti, fra cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, compreso il Dipartimento per la trasformazione digitale afferente il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, amministrazione vigilante di AGID, previo confronto con le organizzazioni sindacali, hanno disposto la corresponsione del buono pasto al personale collocato in lavoro agile emergenziale;
- l'art. 1, comma 870 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) ha previsto quanto segue:
"In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte

- dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo (...)"
- la Circolare RGS n. 11 del 9 aprile 2021 (scheda A, punto 4), prevede che "i predetti risparmi siano destinati.....ai corrispondenti Fondi per il trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro";

Preso atto

- che dall'inizio del periodo emergenziale il personale in lavoro agile semplificato non ha più percepito buoni pasto né compensi per lavoro straordinario e tale circostanza, a parità di svolgimento della prestazione, ha di fatto determinato una disparità di trattamento di tale personale rispetto a quello addetto ad attività "in presenza";

VISTO

- il bilancio 2020 approvato dal DG con determina 469/2021 del 12 luglio 2021, previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti (v. verbale trasmesso con nota prot. 2113511 del 9.7.2021);

Considerato che

- ai sensi della stringente normativa speciale adottata per gestire lo stato di emergenza ancora in atto a causa della pandemia da Covid-19, il lavoro agile semplificato, utilizzato a partire dal mese di marzo 2020, costituisce ancora oggi l'ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
- a decorrere da tale data in AGID il personale collocato in lavoro agile emergenziale, ad esclusione degli addetti alle attività indifferibili e urgenti, è pari al 100% delle risorse in servizio;
- le misure adottate da AGID nel periodo emergenziale sono improntate alla massima flessibilità organizzativa e prevedono anche la possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera in forma "mista", vale a dire parte in presenza e parte in lavoro agile;
- anche nel periodo pandemico il personale in Servizio presso AGID, senza distinzioni con riguardo alla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa "in lavoro agile" o "in presenza", ha assicurato il massimo contributo per il raggiungimento degli obiettivi assegnati agli Uffici, garantendo l'espletamento delle attività di competenza e il conseguente raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Agenzia anche tramite la contattabilità in giornate e orari non lavorativi;
- in base alle varie disposizioni e misure di prevenzione e protezione previste dalla legge e applicate da AGID, il personale non ha la piena libertà di scelta sulla modalità di lavoro in presenza o a distanza, per condizioni soggettive (condizioni di salute del dipendente) e/o oggettive (esigenze organizzative);
- nei confronti e sull'operato del personale collocato in lavoro agile emergenziale sono comunque impregiudicati i poteri di verifica e controllo ai sensi di legge e della contrattazione collettiva;

LE PARTI

Concordano quanto segue

Art. 1
(destinazione dei risparmi conseguiti nell'esercizio 2020 sulle voci straordinario e buoni pasto ai sensi dell'art. 1, comma 870, della legge 178/2020)

1. Le risorse derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 870, della legge 178/2020, relative ai risparmi certificati conseguiti in tale esercizio per la mancata corresponsione al personale non dirigente collocato in lavoro agile emergenziale, dei buoni pasto nonché dello straordinario, sono destinate al FRD 2021 e finalizzate all'attribuzione del trattamento accessorio correlato alle condizioni di lavoro del personale in servizio che, nel periodo da marzo a dicembre 2020, ha svolto la propria prestazione lavorativa in modalità agile, in esecuzione delle norme straordinarie di contenimento del contagio da Covid-19.
2. Previa certificazione dei predetti risparmi da parte del Collegio dei Revisori dei conti, la ripartizione delle suddette somme affluite al FRD 2021 ai sensi del citato art. 1, comma 870, L. 178/2020, è stabilita con apposito "accordo ristori" da stipularsi entro il 1.11.2021, ai fini del successivo pagamento da parte dell'Agenzia delle spettanze al personale avente diritto entro il 31.12.2021.

Art. 2
(sottoscrizione)

1. Il presente accordo si intende firmato dalle rappresentanze collegate in videoconferenza che abbiano restituito il testo negoziale inviato da AGID in formato PDF, sottoscritto e siglato in ogni pagina. Non appena perverrà la PEC di conferma dell'avvenuta sottoscrizione da parte della Organizzazione sindacale all'indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it, unitamente al testo sottoscritto acquisito tramite scanner, AgID provvederà all'apposizione dell'indicazione "Firmato" a lato del nome della sigla sindacale.

Roma,

<i>La parte pubblica</i>	<i>La delegazione sindacale</i>
Il Direttore Generale Ing. Francesco Paorici FIRMATO	FP CGIL FIRMATO
dr.ssa Oriana Zampaglione FIRMATO	CISL FP FIRMATO

	UILPA FIRMATO
	CONFSAL-UNSA
	Confintesa FP FIRMATO
	FLP FIRMATO
	USB PI
	R.S.U. AGID FIRMATO